AMBITO TERRITORIALE TA/2
COMUNI DI MASSAFRA (ente capofila) – MOTTOLA – PALAGIANO – STATTE
ASL TA

REGOLAMENTO PER L'AFFIDO FAMILIARE

VISTI

- la L.184/1983 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
- il DM 24 aprile 2000, progetto obiettivo materno –infantile, allegato al Piano Sanitario Nazio per il triennio 1998-2000, che elencava in premessa, tra gli obiettivi che il Servizio Sanitar chiamato a perseguire, il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari e assistenza dei mi assicurando la necessaria collaborazione agli Enti locali anche per quanto riguarda le att connesse agli iter adottivi previsti dalla Legge 184/83 e dalla Legge 476/98.
- Il rep. Atti n.1009, "Proposta di accordo (...) per l'attivazione di iniziative in materia di ado internazionali", della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Prov autonome di Trento e Bolzano, che, nella seduta del 3/8/2000, prevedeva che le attività indi dalla Legge 184/83 e successive modificazioni venissero svolte da "équipe composte da assist sociali e psicologi", tenuto conto del carico di lavoro e del bacino d'utenza.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/2/2001, "Atto di indirizzo e coordinament materia di prestazioni socio-sanitarie" e in particolare l'art. 4, tabella A, che individuava, t prestazioni erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, le prestazioni medico-specialisti psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle famiglie adottive e affidatari indicava la competenza dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni di supporto sociale economico alle famiglie, di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori, comp l'indagine sociale sulla famiglia;
- La L.149/2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozio dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- Il Piano delle Politiche Sociali della Regione Puglia (DGR 13.10.2009, N.1875) che individua c obiettivi specifici per il nuovo triennio l'attuazione piena delle linee guida regionali per l'a familiare dei minori (Del. G.R.n. 494/2007), al fine di dare pieno recepimento sul territ regionale ai principi e agli indirizzi di cui alla l. n. 149/2001 e di sostenere l'inversione di tend tra accoglienza familiare e accoglienza residenziale dei minori fuori famiglia, anche mediante rafforzamento delle reti multi professionali per l'accompagnamento dei minori e delle fi genitoriali, attraverso una forte integrazione tra istituzioni, enti, servizi e organismi del t settore, anche con la definizione di progetti sperimentali di affido familiare di minori sottopo provvedimenti giudiziari penali attraverso la collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia;

- La L.R. 19/2006, ove si fornisce una definizione dell'affido minori inteso come "un servi carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a soggetti minori in situazione di disa sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare" (art. 47, comma 6);
- Il Regolamento della Regione Puglia n.4/2007, come modificato ed integrato dal Regolamento Regione Puglia n.19/2008, all'art.96, precisa che l'affidamento familiare minori è in pertinenz Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale, previo consenso manifestato dai genitori esercen potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i minc età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento. Le caratteristiche del provvedimen affidamento che il Servizio Sociale deve disporre sono le stesse sia per l'affidamento consens sia per quello giudiziale. In particolare deve prevedere un progetto individualizzato contenente:
  - Analisi della situazione familiare e personale del/la minore;
  - Modalità, tempi di attuazione prevedibile durata dell'affidamento;
  - Interventi a favore della famiglia d'origine, degli affidatari, del/la minore;
  - Tipo e frequenza dei rapporti tra le due famiglie;
  - Momenti di verifica periodici.

  Lo stesso art. 96 riassume i compiti del Servizio Sociale , individuati dalla L. n. 184/83 e modifiche introdotte dalla L. n. 149/01:
  - Disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, no il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interes
  - Valutare le necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritar alternativo all'inserimento in struttura comunitaria;
  - Vigilare sull'andamento dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
  - Agevolare i rapporti tra minore e famiglia d'origine favorendo il suo rientro nella st secondo le modalità più idonee;
  - Ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari territorio, nell'attuazione dell'affidamento;
  - Avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari per l'individuazione formazione delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienz affidamento;
  - Comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni (a seconda che si trat affidamento consensuale o giudiziale) "ogni evento di particolare rilevanza" che rigua minore o gli affidatari o la famiglia d'origine;
  - Inviare semestralmente una relazione al Giudice o al Tribunale per i Minor sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durat sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. 184/83 e s.m.i.);
  - Dare sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria preparazione al rientro presso il nucleo d'origine;
  - Definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine, a valutando l'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.

  Il regolamento spiega che le funzioni di presa in carico, di promozione della cul dell'affidamento familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti affidatari , di formazio sostegno degli affidatari, di attivazione di possibili abbinamenti, richiedono l'apporto sta

integrato e continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un interv articolato e protratto nel tempo.
A tal fine, i Comuni, in collaborazione con la ASL, si dotano, in rapporto alla propria organizzaz territoriale di una o più èquipe integrate alle quali attribuire compiti specifici. Le èquipe operar modo tale da evitare che medesimi operatori abbiano in carico famiglia naturale e fam affidataria.
Il Regolamento stabilisce, infine, che il Servizio di Affidamento familiare deve essere discipli dall'Ambito Territoriale, con l'adozione di un Regolamento unico di Ambito Territoriale recependo le Linee Guida Regionali e le norme del presente Regolamento, definisca impeg compiti dei vari soggetti protagonisti dell'intervento. In questo quadro l'Ambito dovrà sottoscri specifici protocolli d'intesa con le istituzioni che a vario titolo operano sul tema, in particolare la AUSL, per favorire e rafforzare il processo di integrazione sociosanitaria dei servizi territoriali.

Le Linee Guida sull'Affidamento Familiare dei Minori in Puglia (DGR 17.4.2007 n. 494), chiec alle AA. SS. LL. di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e di benessere del mino affido e delle famiglie affidatarie e di origine, assicurando in primo luogo la collaborazione operatori dei Consultori Familiari per sostenere ed assistere adeguatamente sotto il pr psicologico e psicopedagogico il minore ed i soggetti affidatari nella realizzazione dell'isti dell'affido. In secondo luogo, facendo intervenire su specifiche problematiche di cura riabilitazione gli altri Servizi sanitari specialistici, sempre però in stretta collaborazione con i Se Sociali dell'Ambito Territoriale.
L'alta complessità che caratterizza l'affidamento familiare richiede "l'apporto stabile, integra continuativo di professionalità socio-sanitarie diverse, nonché un'organizzazione complessi qualificata dei Servizi sociali degli enti di riferimento, capace di garantire una presa in ca articolata e protratta nel tempo".
A tal fine le Linee guida evidenziano l'importanza per gli Ambiti territoriali, nonché per le AS dotarsi, in rapporto alla propria organizzazione territoriale, di una o più èquipe integrate alle attribuire compiti specifici, evitando che medesimi operatori abbiano in carico sia la fam d'origine che la famiglia affidataria.
Le èquipe integrate *"devono essere composte, come minimo, da un assistente sociale, dc educatore o pedagogista e da uno psicologo , assegnati a questo compito dal proprio Servizi appartenenza, e devono essere organizzate in modo da prevedere ore di lavoro sia congiunte individuale, per un monte ore determinato in accordo tra gli Enti ed i Servizi interessati"*.

Tutto ciò visto,

l'Ambito Territoriale di Massafra

Promuove l'istituto dell'Affidamento secondo il Protocollo di Intesa sottoscritto dall'ASL T dall'Ambito Territoriale n. 2 in data 18/02/2014 e adotta il Regolamento che segue.

Art. 1 Definizione di Affido Familiare

L'Affido è un servizio volto a favorire l'accoglienza di un minore, temporaneamente privo di idc ambiente familiare, allo scopo di assicurargli il mantenimento, l'istruzione, l'educazione relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'Affido si realizza nell'interesse precipuo del minore e si prefigge di favorire il recupero conservazione del proprio passato, mantenendo i vincoli affettivi e relazionali con la famigli origine.

Art. 2 Gestione

L'Affido familiare è proposto dal Servizio Sociale del Comune di residenza del minore e esecutivo con Decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (affido consensual dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 330 e seguent C.C. (affido giudiziario). La gestione è a cura del Servizio Sociale Professionale in collaborazione l'Equipe multidisciplinare integrata secondo le modalità previste dall'accordo e dal Proto Operativo sottoscritti tra Ambito Territoriale Sociale n. 2, ASL TA -Distretto Socio Sanitario n. 2.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari del servizio di Affido Familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri reside stranieri non accompagnati, che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di garantire le condi per un armonico sviluppo della personalità e nei cui confronti non possa procedersi all'a preadottivo.

Art. 4 Tipologie dell'Affido Familiare

L'Affidamento Familiare può essere:

- Affidamento residenziale etero-familiare: consiste nell'accoglienza di un minore presso famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'ori temporaneamente in difficoltà;
- Affidamento Residenziale intra-familiare: consiste nell'accoglienza di un minore da parte di par entro il quarto grado;
- Affidamento part-time: si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al mi per alcuni momenti della giornata o della settimana (diurno, notturno, per alcuni giorni settimana, per le vacanze);

Altre forme di Affido Familiare "sperimentale" possono essere:

- Affidamento Familiare di neonati e bambini piccoli;
- Affidamento Familiare dei minori diversamente abili;
- Affidamento degli ultra-diciottenni. Si riferisce esclusivamente a prosecuzione di affidamenti ini in età minorile, e la cui durata non può superare il compimento del 25° anno di età, qualora necessario terminare un progetto in atto oppure l'affidato non possa rientrare nella pro famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente. In tal caso il servizio so competente, sentito il soggetto e ove possibile la famiglia d'origine, aggiorna il progetto educa personalizzato rinnovando anche la corresponsione, agli affidatari, del contributo econor precedentemente erogato.
- Affidamento di minori in situazioni di emergenza;

- Affidamento di madri sole con bambini;
- Affidamento Familiare di minori stranieri anche non accompagnati.

Art. 5 Durata

L'Affido Familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i ventiquattro mesi, prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuarsi sono rivolti al minore, alla famiglia d'origine agli affidatari.

L'Affido Familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 6 Affidatari

Possono essere indicati come affidatari:

-un nucleo familiare, preferibilmente con figli minori

-persone singole

-una coppia

-parenti

L'affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Art. 7 Servizio Integrato Affido dell'Ambito Territoriale di Massafra

Il Servizio Integrato Affido si occupa dell'affido familiare del territorio dell'Ambito n. 2 (Mass Mottola, Palagiano e Statte) lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assisten degli Enti Locali, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie. Il servizio ha sede a Massafra, in V Magna Grecia presso gli uffici dell'Ambito.

Art. 8 Compiti dei servizi territoriali (Servizio Sociale Professionale Comunale e Consultorio)

Il Servizio di Affido Familiare dovrà essere gestito dal Servizio Sociale Professionale present ogni Comune dell'Ambito n. 2.

Nella stesura del protocollo operativo del Servizio di Affido Familiare dovranno essere desc tutte le azioni da realizzare e previste per tale servizio nei PSPR 2013-2015 indicanti i perc attraverso i quali garantire le azioni integrate con il personale/servizi della ASL.

Tali azioni vanno individuate:

1. Nella sensibilizzazione e promozione della cultura dell'accoglienza (Affido, Adozione e a forme di accoglienza);
2. Nella formazione delle famiglie affidatarie e/o aspiranti tali;
3. Nella formazione per gli operatori coinvolti, anche attraverso percorsi formazione/aggiornamento congiunti;
4. Negli interventi sulle famiglie coinvolte in un percorso di affido quando si rendono necess consulenze specialistiche (es. consulenze del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, del Ser di Psicologia Clinica- Dipartimento di Salute Mentale);
5. Negli interventi per i quali si rende necessario il coinvolgimento di figure professionali pres nei servizi Asl come (avvocati, pedagogisti, sociologi);

6. Nella valutazione sull'andamento del Servizio Affidamento Familiare al fine di condivide chiavi di lettura circa lo stato di salute delle famiglie presenti nel territorio di compet Ambito n.2/Distretto socio-sanitario n.2;
7. Nella costituzione di un gruppo tecnico finalizzato alla creazione di una anagrafe di Ambitc Servizio di Affidamento familiare;
8. Nella costruzione di reti integrate tra soggetti istituzionali e non al fine di garantire una pos evoluzione dei casi di Affido Familiare.

I servizi sociali professionali segnalano al servizio integrato affidi il caso di possibile affidamento relazione dettagliata relativa a:

- Dati personali, la storia del minore e della sua famiglia;
- I motivi che hanno condotto all'affidamento e la presumibile durata di questo;
- La presenza di eventuali decreti emessi dal tribunale per i minorenni.

Il servizio sociale professionale segue la famiglia d'origine del minore per tutta la du dell'affidamento collaborando con il consultorio familiare nelle verifiche periodiche relativ progetto e valutando insieme le condizioni che consentiranno il rientro del minore in famiglia.
Il servizio sociale professionale, laddove ritiene necessario può avvalersi della collaborazione servizi sanitari specialistici (neuropsichiatria infantile – psicologia clinica)

Art. 9 Valutazione della disponibilità degli affidatari

La disponibilità può essere raccolta direttamente dal servizio integrato, dal servizio di front o del segretariato sociale professionale dei singoli comuni, dai servizi sociali territoriali, c associazioni del terzo settore e anche dal T.M. Spetta al servizio integrato affido avviare percorso di conoscenza e valutazione attraverso le seguenti modalità: colloqui informativi significato dell'affido, visita domiciliare e colloquio con gli affidatari per conoscere a fondo la re familiare e valutare la reale disponibilità all'affido di tutti i componenti, valutazione degli affida discussione e valutazione finale del percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è s emesso un parere positivo da parte degli operatori del servizio, sulla base degli incontri effett vengono considerati disponibili e i loro nominativi inseriti all'interno della banca dati tenuta servizio integrato.

La legge non stabilisce vincoli d'età rispetto al bambino affidato. Indipendentemente dal reddi dal tenore di vita, i requisiti essenziali possono essere riassunti in:

- Uno spazio nella propria vita e nella propria casa per accogliere un'altra persona;
- La disponibilità affettiva e la voglia di accompagnare per un tratto di strada più o m lungo un bambino o un ragazza, senza la pretesa di cambiarlo, ma aiutandolo a svilupp le sue potenzialità, valorizzando le sue risorse;
- La consapevolezza della presenza e dell'importanza della famiglia d'origine nella vita bambino;
- La disponibilità a partecipare ai gruppi di sostegno ed alle attività di formazione e confronto

Art. 10 Formazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari, viene operata attraverso la partecipazione a perc formativi promossi e realizzati dal servizio integrato affido. Nell'iter formativo sono previsti incc individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l'intervento di famiglie che ha esperienza di affido.

Art. 11 Abbinamento

Il Servizio Sociale in raccordo con il Servizio Integrato individua tra gli iscritti nella propria banca o in quella di altri ambiti (in tal caso mediante la collaborazione con altri servizi integrati affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce p integrante del progetto.

Art. 12 Progetto sul minore in affido

Il servizio sociale professionale, sulla base di quanto relazionato dal Servizio Integrato, elabor progetto individualizzato comprendente:

- L'individuazione degli affidatari;
- Il tipo e la frequenza dei rapporti tra la famiglia d'origine e affidatari;
- Verifica in itinere del progetto;
- Valutazione finale del progetto

Art. 13 Impegno della famiglia di origine e degli affidatari

All'atto d'ingresso del minore nella famiglia affidataria, il servizio sociale professionale richied impegno scritto su appositi moduli, da parte della famiglia di origine e degli affidatari se tratta affido consensuale.

Nell'impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d'origine e q affidataria, e, tra questi e gli operatori dei servizi. La famiglia d'origine si impegna a concordare, il servizio sociale professionale, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, rispetto delle sue esigenze e di quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni del tribunale.

Qualora il progetto sul minore lo preveda e salvo diverse disposizioni dell'autorità che ha emes decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapp con la famiglia naturale.

Art. 14 Garanzie agli affidatari, alla famiglia d'origine, al minore

Gli affidatari partecipano alle decisioni dei servizi in merito all'educazione ed al trattamento minore. A questi è garantito l'affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per m degli incontri di sostegno, promossi dal servizio sociale professionale.

Alla famiglia d'origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposi dell'autorità che ha emesso il decreto. Alla famiglia d'origine è garantito, durante tutto il perc dell'affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei servizi territoriali, per rimuove

cause che hanno determinato l'affido. Il servizio sociale professionale garantisce al minore affi tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisa necessità.

Art. 15 Conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare, come intervento educativo e psico-sociale, cessa quando, valu l'interesse del minore, sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della fam d'origine che lo ha determinato.

Art. 16 Assicurazione

All'atto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria, l'ente locale stipula un contratt assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e danni che sopravvengono o che il minore provochi a persone e cose.

Art. 17 Sostegno economico

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A PERSONA	VALUTAZIONE ISEE
Affidamento residenziale etero familiare	€ 250,00	NO
Affidamento residenziale etero familiare di minori diversamente abili (L.104/92)	€ 350,00	NO
Affidamento familiare intra-familiare	€ 250,00	Max € 7.500,
Affidamento familiare intra familiare di minori diversamente abili (L.104/92)	€ 350,00	Max € 7.500,
Affidamento part time	€ 150,00	NO
Affidamento familiare di neonati o bimbi piccoli	€ 350,00	NO
Affidamento degli ultra-diciottenni	€ 150,00	NO
Affidamento in situazioni di emergenza	€ 250,00	NO
Affidamento di madri con bambini	€ 400,00	NO

I contributi economici a sostegno delle famiglie affidatarie saranno erogati da ciascun Comun relazione alla propria competenza territoriale, nella misura prevista da presenta articolo, previa ver della compatibilità della spesa con le disponibilità finanziarie dei rispettivi Bilanci comunali.

Scheda per la progettazione di dettaglio dei Servizi

SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE - SOSTEGNO ECONOMICO

Annualità: **2014 X** **2015 X** **2016 X**

AMBITO DI MASSAFRA

PROVINCIA DI TARANTO

Informazioni generali

Valenza territoriale: ☑ ambito ☐ comunale

Obiettivo di servizio: ☑ SI ☐ NO

(cfr. Piano Regionale Politiche Sociali 2013-2015 – DGR 1534/2013)

Numero progressivo: **14**

Denominazione servizio/intervento: **SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE – SOSTEGNO ECONOMICO**

Art. del r.r. 4/2007: **96**

Importo totale programmato: **€ 122.982,57**

di cui :
€ 91.225,00 (importo annuo) a valere su fondi di bilancio comunali
€ 31.757,57 a valere su fondi regionali di cui alla D.G.R. n.1176 del 24 maggio 2011

Modalità di gestione del servizio *(in coerenza con quanto indicato nelle schede finanziarie)*

☑ gestione in economia ☐ gestione diretta con affidamento a terzi

Tipologia di utenti:

Minori in affidamento familiare
Famiglie affidatarie

N° medio annuo previsto di utenti: 45 (superiore agli inserimenti in strutture residenziali)

Descrizione generale in termini di obiettivi, tipologia di prestazioni/attività e risultati attesi *(anche co indicatori numerici per tipologia di beneficiari e prestazioni)*

L'affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore che per difficoltà temporanee de propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offi adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può ess affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.

L'affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famigli origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minor difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, della L. n. 184/1983 che stabilisce che "Le Regioni determinano le condiz e le modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidame affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendenteme dalle condizioni economiche", la famiglia affidataria ha diritto ad un contributo spese fisso mensile al fin riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dagli affidatari e di concorrere a rimuovere event impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegn nell'affidamento.

Le spese per l'attivazione ed il sostegno dell'affidamento familiare sono a carico del Comune che lo disposto, e quindi del relativo Ambito territoriale. Nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bila comunali e dei Piani Sociali di Zona, la misura del sostegno economico deve tener conto della spesa me mensile per la crescita di un figlio che, nel caso di minore di età compresa tra 0 e 6 anni, viene indicat euro 252,00 (rif. *Linee Guida regionali per l'affidamento familiare di minori*). Assumendo, pertanto, valore di riferimento per la determinazione del contributo economico a sostegno del progetto di affidame familiare di un minore, nel caso in cui ricorrano situazioni complesse aggravate da problematiche di na fisica, psichica e sensoriale per il minore affidato, che comportino spese rilevanti per la famiglia o la pers affidataria, il contributo mensile dovrebbe essere aumentato ovvero integrato da un contributo straordinari

L'attribuzione del contributo mensile avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del prog educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni si riterranno necessarie in relazione all'evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigen bisogni di tipo sanitario.

I costi relativi alle prestazioni sanitarie in favore dei minori, in particolare se disabili, devono ess sostenute dalla ASL di competenza.

Le diverse tipologie di affidamento familiare connesse alla definizione dell'importo del contrib economico mensile spettante agli affidatari saranno determinati da Regolamento Unico di Ambito pe Servizio Affido redatto dall'Equipe Unica di Ambito.

Nel presente triennio di programmazione, le somme stanziate da ciascun comune per il contributo famiglie affidatarie si integreranno con le risorse previste dal progetto denominato "*I percorsi dell'affido* valere sul finanziamento regionale di cui alla D.G.R. 24 maggio 2011 n. 1176 avente ad oggetto presentazione di progetti per la promozione e il potenziamento dei percorsi di affidamento familiare.

L'Ambito ha l'obiettivo di regolamentare ed adeguare l'importo del contributo economico mensile spetta gli affidatari, ai parametri ed agli standard indicati a livello regionale.

Profilo degli operatori richiesti per la realizzazione del servizio

Equipe Unica di Ambito - Servizi Sociali professionali comunali